Pieve di Soligo, 23.06.2025

Informativa n. 10

## OGGETTO: Decreto Legge "fiscale"; Decreto "correttivo"; altre novità del periodo

| | |
|---|---|
| Decreto Legge "fiscale" (D.L. 84/2025). G.U. n. 138 del 17/06/2025 | È stato pubblicato il D.L. in oggetto, che introduce le seguenti novità:<br>⇨ Vengono **prorogate le scadenze dei termini per i versamenti delle imposte** derivanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA, dei contribuenti che sono interessati all'applicazione degli ISA (compresi anche i contribuenti forfetari). I versamenti dovranno effettuati:<br>• entro il 21 luglio 2025 (la vecchia scadenza era il 30 giugno), senza nessuna maggiorazione;<br>• dal 22 luglio al 20 agosto 2025, invece che entro il 30 luglio, con la maggiorazione dello 0,4%.<br>⇨ In merito alla **tracciabilità delle spese di trasferta**[1] (novità introdotta dalla legge di bilancio 2025, per i lavoratori dipendenti e per i professionisti[2]) il nuovo decreto impone, ai fini della deducibilità o della non tassazione in capo al dipendente, la tracciabilità **alle sole spese sostenute nel territorio dello Stato**. In particolare poi, **per i professionisti**, impone la tracciabilità a tutte le spese:<br>• che essi sostengano direttamente nella propria attività;<br>• che essi sostengano direttamente quali committenti di incarichi conferiti ad altri lavoratori autonomi;<br>• rimborsate analiticamente ai dipendenti per le trasferte ovvero ad altri lavoratori autonomi per l'esecuzione di incarichi;<br>• sostenute per l'esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente in capo al committente; ciò per fare sì che le somme, percepite a titolo di rimborso, non concorrano alla formazione del reddito imponibile del professionista stesso.<br>In merito alla decorrenza delle novità sulla tracciabilità riportate sopra:<br>➢ la norma relativa alla deducibilità delle spese rimborsate analiticamente ai dipendenti per le trasferte ovvero ad altri lavoratori autonomi per l'esecuzione di incarichi si applica dall'01/01/2025;<br>➢ le altre novità, diverse da quelle di cui al punto precedente, si applicano alle spese sostenute a partire dal 18/06/2025.<br>⇨ Viene previsto che, anche per i professionisti (come era già per le imprese), le spese di rappresentanza e quelle per omaggi saranno deducibili (nel limite dell'1% dei compensi percepiti nel periodo d'imposta) solo se effettuate con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento tracciato (carte di credito, prepagate, ecc.).<br>⇨ In riferimento alla novità introdotta dalla legge di bilancio 2025, relativa all'applicazione del reverse charge nel settore dei trasporti e della logistica[3], il decreto rende applicabile a tutte le prestazioni di servizi, effettuate tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati, **rese nei confronti di imprese che svolgono attività di trasporto e movimentazione di merci e prestazione di servizi di logistica;** la novità consiste nel fatto che è stata eliminata la precedente condizione, che limitava l'applicazione del reverse ai soli contratti o rapporti negoziali caratterizzati "da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma". Ricordiamo comunque che:<br>• l'effettiva applicazione della nuova disposizione, rimane sospesa in attesa del rilascio di apposita autorizzazione da parte del Consiglio dell'Unione europea; |

[1] relative a vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante taxi o noleggio con conducente (NCC)
[2] Si veda la ns. circ. n. 1/2025, pag. 5
[3] Si veda la ns. circ. n. 1/2025, pag. 6

| | |
|---|---|
| | • in via transitoria, fino al rilascio dell'autorizzazione comunitaria predetta, sarebbe possibile applicare un regime opzionale, secondo cui l'IVA è versata dal committente, ma anche tale disposizione transitoria non è ancora efficace. L'attuazione è demandata a un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate che non è ancora stato emanato. |
| Decreto legislativo "correttivo" (D.Lgs. 81/2025). G.U. 134/2025 | Riportiamo le principali novità introdotte dal Decreto "correttivo":<br>• In tema di **fatturazione delle prestazioni sanitarie**, con il nuovo decreto diventa permanente il divieto di fatturazione elettronica per le prestazioni sanitarie rese a persone fisiche.<br>• Le **Certificazioni uniche** (Cu), contenenti solo redditi da lavoro autonomo abituale e le provvigioni degli agenti, a partire dal 2026 dovranno essere trasmesse entro il 30 aprile (invece che entro il 31 marzo).<br>• A partire dal 1° ottobre 2025, **i soggetti in regime forfetario**, che ricevono fatture per operazioni che sono soggette a reverse charge, e che sono quindi debitori dell'Iva, dovranno effettuare il versamento su base trimestrale (e non più mensilmente). |
| Bonus casa "ristrutturazioni" ed ecobonus; novità introdotte dalla legge di bilancio 2025: nuova circolare di approfondimento dell'Agenzia Entrate | Si segnala la pubblicazione in data 19/06/2025, della circ. n. 8/2025 con la quale l'Agenzia Entrate chiarisce alcuni dubbi sorti a seguito delle novità introdotte dalla legge di bilancio 2025[4]. Riportiamo le principali novità della circolare appena pubblicata:<br>➢ l'aliquota più alta (50% per le spese 2025 e 36% per 2026 e 2027) spetta solamente al soggetto che contemporaneamente soddisfi i due requisiti:<br>a) sia titolare del diritto di proprietà (compresa la nuda proprietà e la proprietà superficiaria) o di un diritto reale di godimento sull'unità immobiliare (usufrutto, uso, abitazione)[5];<br>b) destini l'unità ad abitazione principale<br>➢ i familiari conviventi (che non siano anch'essi proprietari dell'immobile) ed i detentori degli immobili (come il locatario o il comodatario), non potranno usufruire dell'aliquota maggiorata (es. 50%), ma solamente delle aliquote "ridotte" (36% per le spese 2025 o del 30% per le spese 2026 e 2027).<br>➢ per quanto riguarda le spese su parti comuni condominiali, l'aliquota maggiorata può essere applicata alla quota di spese imputata al singolo condomino ma solamente se quest'ultimo è il proprietario o il titolare di diritto reale di godimento dell'unità immobiliare (requisito da verificare all'inizio dei lavori) e se questa è destinata ad abitazione principale.<br>➢ qualora l'unità immobiliare non sia adibita ad abitazione principale all'inizio dei lavori (perché, ad esempio, i lavori che vi si eseguono non lo consentono), la maggiorazione spetta per le spese sostenute per i predetti interventi, a condizione che il medesimo immobile sia adibito ad abitazione principale al termine dei lavori. |
| Tetto di spese (sostenute dal 2025) detraibili in dichiarazione dei redditi per i contribuenti con più di € 75.000 di reddito complessivo; Circ. Ag. Entrate n. 6/2025 | In riferimento alla novità introdotta dalla legge di bilancio 2025[6], secondo cui i soggetti che abbiano, dal periodo di imposta 2025, un reddito complessivo superiore a € 75.000, sono soggetti ad un tetto limite di spese detraibili (che varia a seconda del numero di figli a carico), la recente circolare dell'Ag. Entrate n. 6/2025 ha specificato che il tetto di spesa citato, si riferisce alle spese sostenute (e non alle quote di detrazione). Nel tetto di spese non rientrano:<br>• le rate delle spese detraibili, sostenute fino al 31 dicembre 2024 (ad esempio, la seconda rata delle spese per ristrutturazioni edili sostenute nel 2024);<br>• le spese sanitarie detraibili;<br>• gli oneri detraibili sostenuti in dipendenza di prestiti o mutui contratti fino al 31 dicembre 2024 nonché i premi di assicurazione sostenuti in dipendenza di contratti stipulati fino al 31 dicembre 2024.<br>Il tetto di spesa "base" è di € 14.000, che si riduce a seconda del numero di figli a carico, secondo i valori della seguente tabella: |

[4] Si veda, a tal proposito, la nostra circolare n. 1/2025
[5] A tal fine, il contribuente deve risultare titolare del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento sull'unità immobiliare **al momento di inizio dei lavori** o di sostenimento della spesa, se antecedente
[6] Si veda la nostra circolare n. 1/2025, pag. 3

<table>
<tr><td></td><td>
<table>
<tr><th>Reddito</th><th>Importo base</th><th colspan="4">Importo massimo oneri e spese ammessi in detrazione</th></tr>
<tr><td></td><td></td><th>Nessun figlio a carico (coefficiente 0,5)</th><th>Un figlio a carico (coefficiente 0,7)</th><th>Due figli a carico (coefficiente 0,85)</th><th>Tre o più figli o almeno un figlio con disabilità a carico (coefficiente 1)</th></tr>
<tr><td>Superiore a 75.000 euro fino a 100.000 euro</td><td>14.000 euro</td><td>7.000 euro</td><td>9.800 euro</td><td>11.900 euro</td><td>14.000 euro</td></tr>
<tr><td>Oltre i 100.000 euro</td><td>8.000 euro</td><td>4.000 euro</td><td>5.600 euro</td><td>6.800 euro</td><td>8.000 euro</td></tr>
</table>
Il contribuente che avesse, quindi, sostenuto spese detraibili per un importo complessivo superiore al proprio tetto massimo, potrà scegliere quali spese inserire scartando, ovviamente, le spese con minore aliquota di detrazione.<br>Al termine della presente informativa, riportiamo uno degli esempi, tratti dalla circolare dell'Agenzia, per comprendere meglio il meccanismo di scelta delle spese detraibili.</td></tr>
<tr><td>Credito d'imposta 4.0; pubblicato il decreto che avvia il sito del GSE per l'invio del modello di comunicazione preventiva/consuntiva</td><td>Il Ministero dell'Industria ha pubblicato, sul proprio sito, il DM 16 giugno 2025, con il quale è stata aperta la "piattaforma informatica 4.0", mediante la quale le imprese possono inviare il modello di comunicazione [7] per poter accedere al credito d'imposta per investimenti in beni 4.0. I nuovi modelli vanno inviati per gli investimenti effettuati dal 1/1/2025 al 31/12/2025, a partire dalle ore 14:00 del 17 giugno 2025, esclusivamente il sito internet del GSE (Piattaforma GSE), accessibile tramite SPID. Segnaliamo che già dal primo giorno, il "plafond" di fondi a disposizione delle imprese è terminato. È comunque opportuno presentare il modello di prenotazione al fine di comparire negli elenchi cronologici in caso di nuovi fondi messi a disposizione. In ogni caso si deve attendere, per sapere se si sia rientrati negli elenchi agevolati, che anche le imprese che avevano inviato il modello prima del 15/05, ripresentino la domanda con il nuovo (vedi il prossimo paragrafo).<br><br>Per le imprese che, al 15 maggio 2025, abbiano già inviato il "vecchio" modello[8], in via preventiva ovvero di completamento, viene previsto che entro il 17/07/2025, esse inviino il nuovo modello di comunicazione in via preventiva, ovvero di completamento. Le imprese che non invieranno il nuovo modello, entro il suddetto termine, dovranno inviarlo ai fini della prenotazione delle risorse[9], perdendo quindi la priorità relativa alla comunicazione preventiva già trasmessa con il "vecchio" modello. E' quindi assolutamente necessario, per tali imprese, adempiere al nuovo obbligo al fine di mantenere la "posizione cronologica" in classifica.</td></tr>
<tr><td>Ribadito anche da Unioncamere il fatto che non vi è obbligo di iscrizione della PEC degli amministratori entro giugno</td><td>Segnaliamo che anche Unioncamere, con una nota del 2 aprile scorso (mai divulgata), concorda con gli orientamenti di alcune Camere di Commercio (tra cui quella di TV-BL), ovvero che non vi è obbligo per gli amministratori di società (di capitali e di persone) di iscrizione del proprio indirizzo pec, entro il 30/06/2025 né è prevista l'applicazione di sanzioni amministrative. Si veda a questo proposito la ns. informativa n. 8 di inizio maggio 2025.</td></tr>
</table>

[7] Si tratta del nuovo modello previsto dal DM 15 maggio 2025; si veda a tale proposito la ns. informativa n. 9/2025
[8] Previsto dal precedente DM 24 aprile 2024, inviato con una data di ultimazione dell'investimento successiva al 31/12/2024
[9] A tal fine, è fondamentale l'ordine cronologico di invio della nuova comunicazione in via preventiva

**Appendice: esempio tratto dalla circ. n. 6/2025 dell'Ag. Entrate per la scelta delle spese detraibili:**

*Si consideri il caso di un contribuente, che ha fiscalmente a carico il coniuge e due figli, con un reddito complessivo nell'anno 2025 pari a 80.000 euro, e che ha sostenuto oneri e spese detraibili pari a 15.000 euro, così suddivisi:*

- *spese per la ristrutturazione edilizia dell'abitazione principale pari a 90.000 euro, sostenute nel 2025 (rata di spesa detraibile annuale 9.000 euro; detrazione 50%);*
- *spese di istruzione diverse da quelle universitarie per i figli pari a 2.000 euro (detrazione 19%);*
- *erogazione liberale in denaro in favore dei partiti politici pari a 4.000 euro (detrazione 26%).*

*In tal caso, l'ammontare massimo degli oneri e delle spese detraibili, risulta pari a 11.900 euro (importo base di 14.000 euro moltiplicato per il coefficiente di 0,85 previsto per due figli a carico).*
*Il contribuente, includendo nell'ammontare massimo prioritariamente gli oneri e le spese che danno diritto a una maggiore detrazione dall'imposta, può:*

- *imputare la rata di spesa per gli interventi ristrutturazione edilizia dell'abitazione principale e detrarre 4.500 euro (rata di spesa per il 2025 pari a 9.000 euro, detrazione 50%);*
- *nel residuo ammontare consentito (11.900 euro - 9.000 euro = 2.900 euro), imputare una parte della spesa sostenuta per l'erogazione liberale, beneficiando di una detrazione di 754 euro (2.900 euro, detrazione 26%).*

*Raggiunto il massimale degli oneri e delle spese, non sarà possibile portare in detrazione le altre spese sostenute. Il totale della detrazione spettante è, pertanto, in questo caso, pari a 5.254 euro.*

N.B.: Si segnala che nella stessa circ. 6/2025 sono riportati diversi altri esempi che riguardano casi diversi sia per tipologia di spese che per importo del reddito che per numero di figli

Rimanendo a disposizione per eventuali approfondimenti, porgiamo cordiali saluti. Studioconsulenza